

## **Caso di rigore personale grave: decisione della CRA**

**Nell'ambito di una nuova decisione di principio, la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) ha esposto i criteri che definiscono un "caso di rigore personale grave". L'esistenza di un caso di siffatta natura, che può portare ad un'ammissione provvisoria, va esaminata allorché i richiedenti l'asilo si trovano in Svizzera da almeno quattro anni. La Commissione ha deciso che occorre basarsi sull'insieme delle circostanze del singolo caso, il che corrisponde alla prassi sviluppata dal Tribunale federale in materia.**

Dall'entrata in vigore, nel 1999, della nuova legge sull'asilo, per i richiedenti l'asilo l'esame "dei casi di rigore personale grave", volto ad accertare se un rientro nel Paese d'origine dopo un soggiorno di parecchi anni in Svizzera possa essere oltremodo gravoso, non spetta più alle competenti autorità cantonali di polizia degli stranieri e all'Ufficio federale degli stranieri, bensì a quelle in materia d'asilo. Nella sua ultima decisione di principio, la Commissione ha ripreso la prassi sviluppata in materia dal Tribunale federale. Secondo tale prassi, non è possibile stabilire criteri schematici, ma occorre esaminare, nel singolo caso, se un rimpatrio costituisca per l'interessato un caso di rigore personale grave, tenuto conto della sua integrazione nella nostra società. Vanno pertanto considerati da un lato la durata della permanenza in Svizzera, la situazione familiare nonché l'integrazione professionale, sociale e culturale, e dall'altro lato, la situazione che il richiedente l'asilo troverebbe nell'eventualità di un rientro nel suo Paese d'origine. Secondo la decisione di principio della CRA, l'enumerazione dei criteri d'integrazione citati nell'ordinanza sull'asilo relativa a questioni procedurali non è esaustiva; altri criteri possono condurre all'ammissione di un caso di rigore personale grave.

Nella decisione del 1° maggio 2001, la Commissione ha negato l'esistenza di un caso di rigore personale grave per una coppia di coniugi croata con figli in età prescolastica, nonostante che la famiglia in questione si trovasse in Svizzera da cinque anni e fosse integrata professionalmente. La Commissione ha pertanto confermato la decisione dell'autorità di prima istanza, ossia dell'Ufficio federale dei rifugiati (UFR).

Zollikofen, 10 maggio 2001

Altre informazioni:

Magnus Hoffmann, Segretariato presidenziale CRA

tel 031 323 55 72; fax 031 323 72 20; e-mail: [magnus.hoffmann@ark.admin.ch](mailto:magnus.hoffmann@ark.admin.ch)

## **Decisione della CRA del 1 maggio 2001, famiglia P., Croazia**

### **Regesti (progetto)**

#### **Decisione di principio:** <sup>1</sup>

#### **Art. 44 cpv. 3 e 4 LAsi, art. 33 OAsi 1: caso di rigore personale grave.**

L'enumerazione dei criteri di cui all'art. 33 OAsi 1, criteri che se adempiti conducono all'accogliamento del caso di rigore personale grave ai sensi dell'art. 44 cpv. 3 LAsi, non è esaustiva. Attenendosi in tal ambito alla giurisprudenza del Tribunale federale in materia d'art. 13 lett. f OLS, un'integrazione particolarmente marcata e degna di tutela dal profilo dell'art. 44 cpv. 3 LAsi può essere ammessa, qualora non fossero realizzati tutti i criteri dell'art. 33 OAsi 1, anche sulla base d'altri elementi.

---

<sup>1</sup> Decisione su questione di principio conformemente all'art. 104 cpv. 3 LAsi in relazione con l'art. 10 cpv. 2 lett. a e l'art. 11 cpv. 2 lett. a e b OCRA e con gli art. 29 segg. RICRA